

Brescia, lì 10.04.2019

SPETT.LE CLIENTE

**INVIO Comunicazioni transfrontaliere – c.d. “Esterometro”
ULTIMISSIME: dall’Agenzia delle Entrate**

L’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, come introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, introduce il c.d. “esterometro” cioè prevede che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato: «trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo:

- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della risposta n. 87, ha fornito alcune delucidazioni che trovate espresse nell’Articolo che segue:

Esterometro in bilico: ecco quando va inviato

Per la compilazione dell’esterometro conta solo il fatto che la controparte sia stabilita all’estero. Non importa la sua qualifica, né che le cessioni (o gli acquisti) di beni o le prestazioni di servizi rese (o ricevute) siano irrilevanti ai fini Iva in Italia dal punto di vista territoriale.

Sono queste le conclusioni della risposta 85 pubblicata dalle Entrate il 27 marzo scorso, che si aggiungono alle indicazioni ritraibili dall’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015.

È bene allora mettere in fila le (poche) certezze e i (molti) dubbi in vista della scadenza del 30 aprile (e in attesa di sapere se l’adempimento avrà periodicità trimestrale in base alle semplificazioni ipotizzate; si veda Il Sole del 30 marzo).

A livello soggettivo, presentano la comunicazione delle operazioni transfrontaliere i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Secondo la recente risposta e diversamente da quanto ipotizzabile (Assonime circolare 26/2018), il riferimento ai soggetti del comma 3 dell’articolo 1 pare limitato al profilo della residenza/stabilimento dell’operatore senza che rilevi l’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Se ciò fosse confermato, sarebbe tenuto all’esterometro anche chi beneficia dell’esonero dall’e-fattura (i forfettari, per esempio).

Il rinvio al concetto di stabilimento, inoltre, implica che non deve trasmettere la comunicazione il rappresentante fiscale o l'identificazione diretta del non residente. Vi dovranno invece provvedere le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, comprendendo (si ritiene) le operazioni realizzate dalla casa madre estera per le quali è necessario servirsi della partita Iva della stabile (cessioni intraUe dall'Italia, in ipotesi).

Per le cessioni e prestazioni nei confronti del rappresentante fiscale o dell'identificazione Iva del non residente, si può evitare l'esterometro se si sceglie di emettere fattura elettronica con codice destinatario «0000000» (Faq 30 delle Entrate). Anche l'e-fattura verso la controparte estera con codice destinatario a sette «X» evita l'esterometro (provvedimento 89757/2018, par. 9.4).

La risposta 85, trattando degli acquisti di beni/servizi da soggetti extraUe per cui c'è obbligo di autofattura ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72, precisa invece che «non è richiesta la forma elettronica della fattura» e che, quindi, essi vanno riepilogati nella nuova comunicazione.

Da questa precisazione potrebbe però desumersi che, pur non essendo richiesta, se l'autofattura elettronica è emessa volontariamente (e inviata allo Sdi), ci si possa “risparmiare” l'esterometro, come già sollecitato su queste pagine. L'obbligo riguarda anche le operazioni con controparti estere private.

Tuttavia, dovrebbe trattarsi sempre di operazioni documentate con fattura, come avveniva per il “vecchio” spesometro e come si desume dall'allegato A delle specifiche tecniche per l'esterometro (ora nella versione 1.4.1 del 29 marzo). A prescindere dai modelli Intrastat (che vanno comunque presentati, ricorrendone le condizioni), entrano nell'esterometro anche le operazioni intracomunitarie attive e passive, restando semmai il dubbio per quelle “assimilate”. Ragionando per principi, in effetti, la fattura emessa dall'operatore nazionale nei confronti del proprio rappresentante fiscale in altro Stato Ue (per un trasferimento a se stessi, per esempio), è una fattura nei confronti di un soggetto stabilito in Italia, ancorché identificato Iva in altro Paese membro.

Le operazioni per cui è emessa bolletta doganale sono invece escluse dalla comunicazione.

È quanto dispone la norma, senza alcuna distinzione fra import ed export (se non è così, va detto). Secondo le Entrate, le operazioni extraterritoriali vanno nell'esterometro, ma, anche in questo caso, solo se documentate con fattura. La fattura per una vendita di beni esistenti all'estero va dunque comunicata, anche se si è in presenza di una bolletta doganale emessa da un'altra dogana comunitaria (“sconosciuta”, in quanto tale, all'amministrazione finanziaria italiana), come avviene per l'esportazione con partenza dei beni da uno Stato Ue diverso dall'Italia. Per le operazioni extraterritoriali passive (per esempio, un servizio alberghiero fruito all'estero), il dato normativo – che si riferisce alle operazioni verso/da soggetti non stabiliti – e l'indicazione contenuta nella risposta delle Entrate circa l'irrilevanza del presupposto territoriale, farebbero propendere per il loro inserimento nella comunicazione. E ciò, anche se non è necessaria l'annotazione nella contabilità Iva e anche se il documento ricevuto, in caso di fornitore extraUe, non è neppure una “fattura” in senso tecnico. Se le cose stanno effettivamente così, per semplificare l'adempimento e agevolare l'estrazione dei dati da comunicare, si potrebbero far transitare nei registri Iva tutti gli acquisti, compresi quelli extraterritoriali.

Quotidiano Il Sole 24 Ore/8 aprile – sez. Norme e Tributi

Domande e risposte

IL CASO	LA SOLUZIONE
<p>Operazioni extraterritoriali</p> <p>Alfa Srl riceve una fattura da una società francese relativa a un pernottamento. Il documento viene annotato nel registro Iva acquisti con codice "fuori campo", in modo che l'operazione non venga poi computata in dichiarazione annuale.</p>	<p>Dato che la fattura è stata annotata tra gli acquisti, in analogia a quanto a suo tempo chiarito per lo spesometro, l'operazione dovrebbe essere indicata nell'esterometro. Impostazione che pare inoltre in linea con le indicazioni fornite con la risposta 85.</p>
<p>Import ed export</p> <p>Beta Spa ha effettuato diverse esportazioni (dall'Italia agli Usa) e importazioni (all'inverso). È corretto affermare che le fatture emesse sono sempre cartacee e che l'esterometro non va compilato per tali opzioni?</p>	<p>Sì. Tali operazioni non vanno nell'esterometro. Il comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs 127/2015 esclude, tra le altre le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.</p>
<p>Servizio da extra Ue</p> <p>Gamma Sas ha ricevuto una consulenza, territorialmente rilevante in Italia, da una società svizzera . L'iva è stata assolta con emissione di autofattura. Il documento dev'essere emesso in formato elettronico? Si deve compilare l'esterometro?</p>	<p>L'imposta va assolta tramite autofattura. Dato che il prestatore non è residente (né stabilito) in Italia, il documento può essere cartaceo, ma va compilato l'esterometro. Per evitarlo, andrebbe autorizzata in modo esplicito l'autofattura elettronica facoltativa.</p>
<p>Cessioni verso rappresentante fiscale</p> <p>Teta Sas ha venduto un bene a una società dotata di rappresentante fiscale in Italia. Il bene è stato consegnato in Italia e il cliente ha chiesto d'indirizzare la fattura nei confronti della propria posizione Iva Italiana.</p>	<p>Teta emette fattura cartacea, con addebito dell'imposta, nei confronti del rappresentante fiscale del greco e compila l'esterometro. Per evitarlo, potrebbe emettere fattura elettronica e consegnare il documento cartaceo al cliente.</p>
<p>Vendite a distanza sotto soglia</p> <p>Iota Srl ha venduto un bene a un privato residente in Austria tramite il proprio sito. La consegna è effettuata da un vettore incaricato dal venditore. Quali sono gli adempimenti Iva, visto che è una cessione "sotto soglia" e non è stata fatta l'opzione per la tassazione a destino?</p>	<p>Iota addebita l'Iva italiana e può fruire dell'esonero della certificazione dei corrispettivi (non è quindi dovuto l'esterometro). Se il cliente chiede la fattura, questa è cartacea e l'operazione va nella comunicazione. È comunque possibile procedere con l'e-fattura per evitare tale ultimo adempimento.</p>

Studio Dott. Begni & Associati

Per le linee guida a questi adempimenti, non essendo cambiata la normativa di riferimento:

- per l'"esterometro" si rimanda alla lettura della News 11/2019 riferita all'invio di gennaio 2019

<http://www.studiobegni.it/uploaded/r1uiadUpAr212-01.pdf>